


Convegno

40° Convegno dei Laboratori di taratura accreditati

Torino, 14 aprile 2026





AI: l'attuale contesto normativo e regolamentare

Guglielmo Tozzi

Relazioni istituzionali Accredia




AI ACT: dove eravamo rimasti?

Regolamento 2024/1689 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel luglio 2024

Classificazione dei sistemi di IA in base a livello di rischio

Definizione di procedure di valutazione della conformità per i sistemi di IA ad alto rischio

Coinvolgimento degli organismi notificati per alcune tipologie di sistemi di IA



I sistemi di IA ad alto rischio

Articolo 6, c. 1 AI ACT

Un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla **normativa di armonizzazione dell'Unione** elencata nell'allegato I;

per immettere sul mercato il prodotto contenente IA – o il sistema di IA se esso è un prodotto – è necessaria **una valutazione della conformità da parte di terzi** ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.



I sistemi di IA ad alto rischio: allegato I

ALLEGATO I

Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione

Sezione A. Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione in base al nuovo quadro legislativo

1. **Direttiva 2006/42/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) [abrogata dal regolamento sui prodotti macchina];
2. **Direttiva 2009/48/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);
3. **Direttiva 2013/53/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);
4. **Direttiva 2014/33/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);
5. **Direttiva 2014/54/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli apparecchi destinati ad atmosfere esplosive (GU L 96 del 32.5.2014, pag. 309);
6. **Direttiva 2014/53/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle apparecchiature radio (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);
7. **Direttiva 2014/68/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);
8. **Regolamento (UE) 2016/424** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli impianti a fune (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);
9. **Regolamento (UE) 2016/425** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);
10. **Regolamento (UE) 2016/426** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi a combustibili gassosi (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 96);
11. **Regolamento (UE) 2017/745** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, sui dispositivi medici (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);
12. **Regolamento (UE) 2017/746** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 120).



Sezione B – Elenco di altre normative di armonizzazione dell'Unione

13. **Regolamento (CE) n. 300/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
14. **Regolamento (UE) n. 168/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, omologazione e vigilanza di veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
15. **Regolamento (UE) n. 167/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, omologazione e vigilanza di veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
16. **Direttiva 2014/90/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, equipaggiamento marittimo (GU L 257 del 26.8.2014, pag. 146).
17. **Direttiva (UE) 2016/797** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
18. **Regolamento (UE) 2018/858** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, omologazione e vigilanza di veicoli a motore e del loro rimorchi (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
19. **Regolamento (UE) 2019/2144** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, requisiti di **omologazione** per veicoli a motore e loro rimorchi (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).
20. **Regolamento (UE) 2018/1139** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, norme comuni nel settore dell'aviazione civile e sicurezza aerea (GU L 212 del 22.9.2018, pag. 1).

I sistemi di IA ad alto rischio: allegato III

ALLEGATO III

Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2



* Nei limiti in cui il diritto UE/nazionale ne permette l'uso.

● Settori ● Esempi di sistemi di IA ad alto rischio



Ma...

un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.

Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio



I requisiti per i sistemi ad alto rischio sono disciplinati, in dettaglio, al capo III, sezione 2 del Regolamento

Procedura di valutazione della conformità

| Sistemi ad alto rischio di cui all'allegato I, sezione A | Sistemi ad alto rischio di cui all'allegato I, sezione B | Sistemi biometrici | Altri sistemi ad alto rischio |
|--|--|---|---|
| Previsto l'intervento di organismi notificati : si segue la procedura di valutazione della conformità prevista negli atti giuridici inseriti nell'allegato I, sezione A | Non è previsto il coinvolgimento di organismi notificati specificamente per l'AI ACT . La Commissione integrerà gli atti giuridici elencati nell'allegato al fine di inserire i requisiti di IA. | <ul style="list-style-type: none">❖ Controllo interno (allegato VI); oppure❖ Valutazione del sistema di gestione della qualità (allegato VII) | Procedura basata sul controllo interno (senza coinvolgimento di Organismi notificati) |

Il quadro normativo nazionale: la legge 132/2025

Obblighi per i deployer di sistemi ad alto rischio

Istruzioni d'uso e conformità: Adottare misure tecniche e organizzative per garantire che il sistema sia utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fornitore .

Sorveglianza umana: Affidare il controllo del sistema a persone fisiche dotate della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie per supervisionare l'IA e intervenire se necessario .

Governance dei dati: Garantire che i dati di input siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi in relazione alla finalità prevista del sistema

Monitoraggio e Log: Monitorare costantemente il funzionamento del sistema e conservare i log (registrazioni automatiche degli eventi) generati dall'IA per almeno sei mesi, al fine di garantire la tracciabilità .

Segnalazione incidenti: Informare il fornitore e l'autorità di vigilanza qualora si sospetti che l'uso dell'IA possa presentare rischi o in caso di incidenti gravi

Il quadro normativo nazionale: la legge 132/2025

La legge 132/2025 individua le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale

AGID

- Promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- Definire le procedure ed esercitare le funzioni e i **compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento** e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea

ACN

- Esercitare attività di vigilanza dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è altresì responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza

L'omnibus digitale: l'iter europeo

L'iter europeo



L'Omnibus digitale è stato presentato nel novembre del 2025



Il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la propria posizione e si apprestano a negoziare nel c.d. Trilogo

L'omnibus digitale: modifiche all'AI ACT

Rinvio delle norme sui sistemi ad alto rischio

«il **ritardo nella disponibilità di norme**, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti comportano difficoltà che compromettono l'efficace entrata in applicazione degli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio e rischiano di aumentare in modo significativo i costi di attuazione, in modo tale da non giustificare il mantenimento della **data iniziale di applicazione, fissata al 2 agosto 2026**»



L'omnibus digitale: modifiche all'AI ACT

Rinvio delle norme sui sistemi ad alto rischio

Le norme sui sistemi ad alto rischio si applicano a seguito dell'adozione di una **decisione della Commissione** che conferma la disponibilità di misure adeguate a sostegno della conformità al capo III, a partire dalle date seguenti:

- i) sei mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA di cui all'allegato III
- ii) 12 mesi dopo l'adozione di tale decisione per quanto riguarda i sistemi di IA di cui all'allegato I.

In caso di mancata adozione della decisione tali norme si applicano a partire da:

- i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA di cui all'allegato III
- ii) 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA di cui all'allegato I

Parlamento e Consiglio: posizioni in comune

Entrambe le Istituzioni vorrebbero «**un calendario fisso**» per l'applicazione delle norme sui sistemi di IA ad alto rischio

2 dicembre 2027 per i sistemi di intelligenza artificiale «indipendenti»

2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti



Parlamento e Consiglio: posizioni in comune


Vietare pratiche di IA che riguardano la **generazione di contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale di abuso sessuale sui minori**



Parlamento europeo: i sistemi ad alto rischio

Il Parlamento europeo vorrebbe modificare le disposizioni sui sistemi di IA ad alto rischio:

- 1) Cancellare la sezione A dell'allegato I;
- 2) Inserire gli atti giuridici della sezione A nella sezione B.



Grazie per aver partecipato!

